

INFORMATIVA SICUREZZA SUL LAVORO E HACCP **GENNAIO 2017**

SOMMARIO

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AZIONI DI TRAINO E SPINTA
2. OBBLIGO VALUTAZIONE CEM (CAMPI ELETTRICI MAGNETICI)
3. OBBLIGO VERIFICA PROTEZIONE DEGLI IMPIANTI DA SCARICHE ELETTRICHE
4. MACCHINE MARCATE CE PRIVE DEI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
5. AGGIORNAMENTO DEL DVR, ADEMPIMENTI E VERIFICHE PERIODICHE DLGS 81/08 E SMI E NORME DI SETTORE
6. COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E LA SICUREZZA ALIMENTARE (HACCP)
7. COMPILAZIONE DEL D.V.R. E DEGLI ALLEGATI
8. INALAZIONE DI POLVERI DI LEGNO, CUIO E CROMO RISCHIO CANCEROGENO
9. CORSI IN SCADENZA R.S.P.P. DATORI DI LAVORO 11/01/2017 – MACCHINE AGRICOLE 12/03/2017
10. IL RISCHIO BIOLOGICO NEGLI ALBERGHI: LEGIONELLOSI E CIMENTI DA LETTO
11. LE RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI: QUANDO PROCEDERE AD UNA VALUTAZIONE DETTAGLIATA
12. ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI (ETICHETTA NUTRIZIONALE)
13. CARRELLI ELEVATORI – FATTORI DI RISCHIO
14. OT 24 ANNO 2017 – RIDUZIONE TASSO INAIL
15. ESPOSIZIONE A FORMALDEIDE
16. CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA PER GENNAIO-FEBBRAIO 2017
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO DIRETTAMENTE L'INCARICO DI RSPP
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA AZIENDALE DI TUTTI I LAVORATORI DI AZIENDE A BASSO, MEDIO ED ALTO RISCHIO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER GLI RLS
FORMAZIONE DEI DIRIGENTI E PREPOSTI
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO PER AZIENDE A BASSO E MEDIO RISCHIO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AI CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER CONDUCENTI DI MACCHINE AGRICOLE
17. OFFERTE DEL MESE DAL SITO www.sicurezzasubito.it

COMUNICAZIONE

Lo studio comunica che resterà chiuso
dal 27/12/2016 allo 06/01/2017 compresi.

Con l'occasione porgiamo i migliori auguri di
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO

1) VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AZIONI DI TRAINO E SPINTA

Si ricorda che nell'attività dove vengono svolte attività che espongono gli arti superiori dei lavoratori a rischi derivanti dalle azioni di traino e spinta dei carichi con carrelli, transpallet manuali o altri sistemi è obbligatorio provvedere ad eseguire una valutazione strumentale del rischio, la valutazione prende a riferimento le variabili e le tabelle con i valori limite raccomandati per le azioni di traino e spinta del metodo Snook e Ciriello e nelle quali sono riportate le forze massime iniziali (FI) e di mantenimento (FM), espresse in chilogrammi (Kg), raccomandate per la popolazione lavorativa adulta sana in funzione di:

- Sesso;
- Distanza di spostamento;
- Frequenza di azione;
- Altezza delle mani da terra.

Alla luce dei risultati ottenuti, sarà premura del datore di lavoro formare/informare il personale ed adottare le misure di prevenzione e protezione necessarie alla riduzione dello stesso e sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale esposto.

2) OBBLIGO VALUTAZIONE CEM (CAMPI ELETTRO MAGNETICI)

Si ricorda che il **Decreto Legislativo del 01 agosto 2016, n° 159** recepimento della direttiva 2013/35/UE è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto è entrato **in vigore il 2 settembre**, da tale data vi è pertanto l'**obbligo per i datori di lavoro della redazione della valutazione dei CEM** (campi elettromagnetici) come disciplinato dal titolo VIII, capo IV del D.Lgs. 81/2008. Si intendono per "campi elettromagnetici": campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz. Riportiamo di seguito l'elenco non esaustivo degli adempimenti necessari ai sensi del Titolo VIII, capo IV del D.Lgs 81/08:

a) **Valutazione dei Rischi:**

- Indagine base su campi elettrici ed elettromagnetici di impianti e attrezzature;
- Eventuale analisi di dettaglio;
- Redazione elaborazione risultati.

b) **Riduzione dei rischi:**

- Eventuale progettazione delle misure di contenimento.

c) **Informazione e formazione.**

d) **Sorveglianza sanitaria.**

Con l'occasione comunichiamo che il Ns studio è a disposizione per l'effettuazione dei rilievi con misurazioni in alta e bassa frequenza e la redazione della relazione di valutazione.

Di seguito si riporta a titolo esemplificativo un elenco non esaustivo dei soggetti/attività per le quali è necessaria una valutazione approfondita e quindi con esposizione "non giustificabile".

Centrali e sottostazioni elettriche; installatori e manutentori di sistemi fissi di telecomunicazioni, manutentori di linee elettriche, saldatori ad arco o a induzione o a scarica capacitiva, installatori e manutentori di sistemi radar, fonditori di metalli preziosi,

addetti a macchine dielettriche utilizzate nel settore tessile o lavorazione di legno o plastica, macchinisti su treni ad alta velocità, operatori sanitari e personale pulizie su RM, chirurghi e personale sanitario che utilizza elettrobisturi e apparecchiature similari, fisioterapisti che utilizzano apparati di diatermia, addetti alla manutenzione e riparazione di apparecchiature/impianti medicali emittenti CEM, ecc.

Si ricorda inoltre che la valutazione dei campi elettromagnetici, come per tutti gli altri rischi fisici, deve essere programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale ovvero ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta.

Si ricorda inoltre che per attività con esposizione “giustificabile” si intendono tutte quelle attività dove sono presenti condizioni per le quali ci si può avvalere della modalità di valutazione del rischio meno approfondita ovvero nelle quali la condizione espositiva non comporta apprezzabili rischi per la salute.

Si consiglia di richiedere al ns studio un sopralluogo per verificare la presenza di attrezzature e di impianti che producono campi elettromagnetici presenti sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

3) OBBLIGO VERIFICA PROTEZIONE DEGLI IMPIANTI DA SCARICHE ELETTRICHE

Si ricorda che il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 Ottobre 2001, n.462 pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 gennaio 2002 ed entrato **in vigore il 22 gennaio**, regola la realizzazione di impianti per la protezione contro le scariche atmosferiche. A tal fine sono riassunte le pratiche per l'installazione e la manutenzione dei dispositivi di protezione contro le suddette scariche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericoli di esplosione.

Di seguito sono riassunte le procedure per l'installazione dei dispositivi di sicurezza:

- Analisi preliminare dell'installatore, al fine di ricevere la dichiarazione di conformità;
- Invio della dichiarazione di conformità dopo trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto e omologazione da parte dell'ARPA o ASL;
- Verifiche a campione annuali da parte dell' ISPESEL;
- Verifica quinquennale (o biennale nel caso di sistemi installati in cantiere, infrastrutture adibite a scopo medico e luoghi a rischio incendio) e manutenzione dell'impianto da parte del datore di lavoro. Per luoghi a rischio esplosione la verifica è biennale e deve essere effettuata dall'ASL o dall'ARPA o da eventuali organismi individuati dal ministero delle attività produttive;
- Informare ASL o ARPA in caso di variazioni significative all'interno della struttura di lavoro;
- Verifiche straordinarie nel caso di esito negativo della verifica periodica, richiesta da parte del datore di lavoro o modifica sostanziale dell'impianto.

Segnaliamo per una corretta esecuzione delle verifiche e dei controlli degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e conoscere meglio la normativa correlata il documento - prodotto dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici dell' Inail – dal titolo “ Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. Valutazione del rischio e verifiche”.

4) MACCHINE MARCATE CE PRIVE DEI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

Il datore di lavoro è responsabile delle lesioni al lavoratore se ha consentito l'utilizzo di una macchina che pur conforme alla normativa CE per come è stata progettata e assemblata lo abbia esposto al rischio che ha portato all'infortunio.

La suprema Corte di Cassazione ha in sostanza affermato in questa sentenza che pure se l'evento dannoso sia stato provocato dall'inosservanza alle cautele antinfortunistiche in fase di progettazione e di fabbricazione della macchina non è comunque esclusa la responsabilità del datore di lavoro sul quale in ogni caso grava l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che la debbono utilizzare e di adottare nell'impresa i più moderni strumenti che la tecnica offre per garantire la sicurezza dei lavoratori. La dotazione della marcatura CE, ha infatti ribadito la suprema Corte, non dà ingresso all'esonero alle norme generali del codice penale come risulta anche dalla lettura delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

5) AGGIORNAMENTO DEL DVR, ADEMPIMENTI E VERIFICHE PERIODICHE Dlgs 81/08 e Smi e norme di settore

Riportiamo elenco non esaustivo dei casi in cui il **DVR** deve essere aggiornato: in caso di cambiamenti strutturali, di personale, di attrezzature e/o prodotti utilizzati e loro quantitativi, di normative, a seguito di infortunio o di procedure di controllo descritte attraverso il piano di miglioramento. Si ricorda di verificare le scadenze della manutenzione inerenti le attrezzature, i mezzi e i prodotti utilizzati dal personale dell'azienda per tenere aggiornate le valutazioni relative al rumore, rischio chimico, vibrazioni, rischio incendio, rischio esplosione etc. Inoltre riportiamo di seguito l'elenco non esaustivo delle principali verifiche periodiche e scadenze previste per le aziende:

- ☐ Valutazione rischio rumore (quando necessario e comunque entro 4 anni)
- ☐ Valutazione rischio vibrazioni (quando necessario e comunque entro 4 anni)
- ☐ Valutazione rischio chimico (quando necessario) da aggiornarsi a seguito di nuova classificazione delle frasi di rischio (dal 01 giugno 2015)
- ☐ Valutazione delle scariche atmosferiche e fulmini (da ripetere nel caso di valutazioni svolte prima della norma CEI EN 62305 – 2)
- ☐ Piano di Emergenza ed evacuazione (quando necessario in seguito a modifiche organizzative e strutturali)
- ☐ Valutazione del rischio incendio (quando necessario in seguito a modifiche organizzative, strutturali o dei quantitativi di materiale infiammabile)
- ☐ Valutazione rischio stress lavoro correlato (annuale per rischio medio / biennale per rischio basso)
- ☐ Verifica dell'impianto elettrico di terra, degli impianti per scariche atmosferiche e di impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione (2 o 5 anni da professionisti abilitati). Verifica dell'avvenuta denuncia.
- ☐ Campionamenti delle emissioni in atmosfera e comunicazione ARPAT (come da autorizzazione in possesso)
- ☐ Riunioni aziendali (per aziende con oltre 15 dipendenti - annuale)

- ☐ Verifica mezzi antincendio in azienda e sui mezzi aziendali (semestrale eseguire da aziende autorizzate)
- ☐ Controllo dell'impianto termico e verifiche (come previsto dall'art. 71 comma 4 / 8 e 11 e dall'Allegato VII del D.Lgs 81/08 eseguite da aziende autorizzate). Verifica dell'avvenuta denuncia.
- ☐ Controllo dell'impianto elettrico (come da art. 15 del D.Lgs 81/08)
- ☐ Controllo impianti di sollevamento (ascensori/montacarichi) e verifiche (come previsto dall'art. 71 comma 4 / 8 e 11 e dall'Allegato VII del D.Lgs 81/08 eseguite da aziende autorizzate). Verifica dell'avvenuta denuncia.
- ☐ Rinnovo autocertificazione degli scarichi idrici (secondo autorizzazione in possesso)
- ☐ Eseguire la prova di evacuazione (per aziende con oltre 15 addetti - annuale)
- ☐ Verifica dell'illuminazione di emergenza (semestrale consigliata)
- ☐ Presentazione denuncia dei rifiuti MUD (annuale entro il 30 aprile)
- ☐ Verifica attrezzature di lavoro (quando necessario o secondo libretto)
- ☐ Effettuare la sorveglianza sanitaria e test alcolemici e tossicologici (come da protocollo sanitario)
- ☐ Rinnovo CPI (secondo documentazione in possesso)
- ☐ Verifica della conformità dei DPI (quando necessita o secondo indicazioni del produttore). Si ricorda di verbalizzare sempre la consegna.
- ☐ Verifica della conformità dei presidi di primo soccorso in azienda e sui mezzi aziendali (semestrale consigliata)
- ☐ Verifica conformità cartellonistica (semestrale consigliata)
- ☐ Verifica periodica dello stato di degrado delle strutture realizzate con materiali contenenti amianto (biennale o quando necessita)
- ☐ Verifica degli impianti a pressione come previsto dall'art. 71 comma 4 / 8 e 11 e dall'Allegato VII del D.Lgs 81/08 eseguita da aziende autorizzate. Verifica dell'avvenuta denuncia.
- ☐ Verifica della formazione aziendale di addetti alle emergenze, Rspp, Aspp, Dirigenti, Preposti, Rls, Lavoratori (generale e specifica) ed il suo aggiornamento periodico.
- ☐ Aggiornamento nomina R.L.S. (triennale) e comunicazione all'Inail, aggiornamento annuale della formazione per aziende oltre 15 dipendenti.

Precisiamo inoltre che per le aziende che non hanno avviato la collaborazione alla gestione delle scadenze periodiche personalizzate con il nostro Studio è necessario che provvedano a scadenzare autonomamente gli aggiornamenti e le verifiche sopra riportate e provvedere tempestivamente all'aggiornamento del DVR quando se ne ravvisi la necessità.

6) COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E LA SICUREZZA ALIMENTARE (HACCP)

In seguito alla richiesta sempre più numerosa di aggiornamento e revisione dei documenti in relazione alla propria situazione aziendale, nell'ottica del contenimento dei costi nonché delle risorse interne da destinare alla gestione dei molti adempimenti normativi, siano questi inerenti le verifiche su impianti e macchinari o riguardanti la formazione ed il suo

aggiornamento periodico, veniamo a proporre per semplificazione della gestione aziendale alcune formule di **COLLABORAZIONE** ai titolari ed ai responsabili aziendali:

- **Dlgs 81/2008 – sicurezza luoghi di lavoro**

Interessati:

aziende di qualsiasi settore con almeno un socio o un dipendente

L'incarico di collaborazione comprende:

Verifiche ispettive interne del sistema di gestione della sicurezza e prevenzione infortuni nei luoghi di lavoro, con conseguente rilascio della documentazione relativa all'esito della verifica (elenco delle carenze rilevate).

Assistenza telefonica e via e-mail per le problematiche connesse alla sicurezza in supporto al titolare o all'Rsp.

Diritto di chiamata in qualità di consulenti esterni in caso di verifiche ispettive di Enti di controllo ufficiale o per interventi di consulenza ed assistenza specifici richiesti dal titolare o dall'Rsp.

Servizio di informazione periodica generale riguardante le principali novità in materia di sicurezza, mentre eventuali richieste di approfondimenti specifici non saranno oggetto del servizio di consulenza l'onorario relativo sarà da concordarsi.

Nel caso in cui l'azienda necessiti di aggiornamenti o di redigere documentazioni aggiuntive lo studio provvederà ad inviare un preventivo con l'onorario per la prestazione necessaria.

- **Reg Ce 852/2004 – Haccp ed igiene degli alimenti**

Interessati:

aziende nelle quali si vendono, producono e/o manipolano alimenti

L'incarico di collaborazione comprende:

Verifiche ispettive interne del sistema di gestione e del Piano di Autocontrollo, con conseguente rilascio della documentazione relativa all'esito della verifica (elenco delle carenze rilevate).

Assistenza telefonica e via e-mail per le problematiche connesse con l'igiene e la sicurezza alimentare in supporto al responsabile dell'Autocontrollo.

Diritto di chiamata in qualità di consulenti esterni in caso di verifiche ispettive di Enti di controllo ufficiale o per interventi di consulenza ed assistenza specifici richiesti dal Responsabile dell'Autocontrollo.

Servizio di informazione periodica generale riguardante le principali novità in materia di sicurezza ed igiene alimentare, mentre eventuali richieste di approfondimenti specifici non saranno oggetto del servizio di consulenza l'onorario relativo sarà da concordarsi.

Nel caso in cui l'azienda necessiti di aggiornamenti o di redigere documentazioni aggiuntive lo studio provvederà ad inviare un preventivo con l'onorario per la prestazione necessaria.

Coloro che fossero interessati possono contattarci per richiedere un sopralluogo e definire l'importo che può variare sulla base della tipologia produttiva e dei rischi presenti in azienda e la tipologia di contratto.

7) COMPILAZIONE DEL D.V.R. E DEGLI ALLEGATI

Con la presente veniamo a ricordare la necessità di compilazione di alcune parti del Dvr in suo possesso e degli allegati che lo compongono ed in particolare:

- PROCEDURA SOSPETTA O CONCLAMATA ALCOL E TOSSICO DIPENDENZA

Verificare con il proprio consulente del lavoro le modalità di gestione della sospetta o conclamata alcol e tossico dipendenza dei propri operatori anche con riferimento al CCN applicato o in collaborazione con le rappresentanze sindacali se presenti in azienda.

Esempio:

1) Alla luce della valutazione del rischio e delle attività dell'azienda è impossibile individuare un pool di mansioni alternative per i lavoratori positivi al test o in osservazione per valutare la condizione di alcool e tossico dipendenza.

2) Nel periodo di osservazione/sospensione potrà essere possibile utilizzare un periodo di ferie residue al termine del quale verrà attivato un periodo di aspettativa non retribuita.

3) Nell'ottica della trasparenza e della tutela del lavoratore tale procedura verrà condivisa con le organizzazioni sindacali di riferimento.

- PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Compilare le schede di verifica periodica del corretto funzionamento dei mezzi antincendio (estintori, naspi etc.), uscite di emergenza, porte tagliafuoco ed illuminazione di emergenza. Verifica periodica della conformità e completezza dei presidi di primo soccorso (cassetta e pacchetti di primo soccorso) come previsto da Dm 388/03.

- Compilare la tabella dei "consulenti e tecnici esterni";
- Inserire numero di telefono del "locale presidiato" (eventuale);
- Registrazione stati di emergenza verificatisi in azienda (eventuale);
- Compila la "scheda per il controllo periodico delle attrezzature antincendio";
- Compilare lo schema riassuntivo del personale incaricato alle emergenze "Individuazione dei ruoli aziendali per l'applicazione delle procedure" (vedi sotto)

Procedura di controllo su 1:	Responsabile	Firma per accettazione

1: Specificare l'oggetto del controllo: estintori / idranti / uscite di sicurezza / porte REI / luci di emergenza / cassetta di primo soccorso / spine, prese e cavi elettrici / quadro elettrico generale

- DIARIO DELLE MANUTENZIONI, VERIFICHE E PERIODICITA'

Compilare e mantenere aggiornato il diario con le personali scadenze periodiche.

8) INALAZIONE DI POLVERI DI LEGNO, CUIOIO E CROMO RISCHIO CANCEROGENO

Si ricorda che le aziende che hanno al loro interno attività lavorative, impianti o macchinari che producono polveri di legno e cuoio oltre ad utilizzare i dispositivi di protezione collettiva quali gli impianti di aspirazione per la riduzione delle polveri aerodisperse inalabili

dai lavoratori ed utilizzare idonei Dpi, dovranno provvedere ad effettuare periodicamente dei campionamenti personali e/o ambientali di dette polveri finalizzati alla redazione della specifica valutazione dell'esposizione professionale.

I risultati della valutazione devono essere resi noti al proprio medico competente per la compilazione del registro degli esposti ad agenti cancerogeni, oltre che al tecnico per aggiornare ed integrare il D.v.r.

Qualora la Vs azienda non avesse già provveduto ad effettuare i campionamenti il Ns studio si rende disponibile a farVi pervenire preventivi gratuiti per i rilievi, le analisi e la redazione della documentazione necessaria alla corretta valutazione del rischio.

9) CORSI IN SCADENZA R.S.P.P. DATORI DI LAVORO – MACCHINE AGRICOLE

Ricordiamo che nell'anno 2017 sono previste due scadenze importanti relative alla formazione come previsto dai relativi Accordo Stato Regioni che li regolamentano, di seguito indichiamo la scadenza ultima per l'aggiornamento della propria formazione o per l'effettuazione delle formazione di coloro che potevano documentare una esperienza pregressa alla data di entrata in vigore dell'Accordo.

La scadenza per l'aggiornamento dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per i **datori di lavoro** che svolgono direttamente tale incarico, come previsto dalle normative vigenti (accordo Stato-Regione n. 223 del 21.12.2011 con Gazzetta Ufficiale n. 8/2011), per coloro già formati all'entrata in vigore dell'Accordo stesso **è il 11/01/2017**

La scadenza per l'aggiornamento degli addetti che utilizzano i **trattori agricoli su ruote o cingoli** di 4 ore, per coloro che hanno già una formazione precedente al nuovo Accordo Stato-Regioni del 02/2012 e per i lavoratori del settore agricolo con **esperienza biennale documentata** all'entrata in vigore dell'Accordo Stato-Regioni del 02/2012, **è 12 marzo 2017**

10) IL RISCHIO BIOLOGICO NEGLI ALBERGHI: LEGIONELLOSI E CIMICI DA LETTO

Il datore di lavoro di alberghi e strutture turistico ricettive deve ricordarsi di valutare con attenzione, per la sicurezza e la salute dei suoi lavoratori, il potenziale rischio biologico presente nell'attività, con riferimento anche alla presenza di insetti infestanti o di microrganismi che possono causare la legionellosi.

Per quanto concerne la verifica della assenza di cimici dei letti, si rende necessario ispezionare attentamente tutti i punti idonei ad ospitare un focolaio di infestazione alla ricerca di adulti, uova, neanidi e residui di muta.

Riportiamo alcune indicazioni utili da adottare in caso di riscontro positivo alla presenza dei suddetti animali infestanti:

- in primo luogo interpellare una ditta privata esperta;
- lavare a 60°C e trattare materassi, struttura del letto, battiscopa, stipiti delle porte ed eventuali fessure con vapore secco al almeno 100°C ad una distanza dalle superfici non superiore ai 20 cm;

Terminato l'intervento della ditta disinfestatrice possiamo porre in atto alcuni accorgimenti che permettano di verificare la completa eradicazione dell'infestazione ricercando questi insetti mediante l'utilizzo di trappole a cattura, specifiche per le cimici da letto e cipire i materassi con specific coprimaterasso impermeabili a questo insetto.

11) LE RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI: QUANDO PROCEDERE AD UNA VALUTAZIONE DETTAGLIATA

Per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse. Queste, ai fini protezionistici, sono a loro volta suddivise in:

- Radiazioni ultraviolette;
- Radiazioni visibili;
- Radiazioni infrarosse.

Le sorgenti di radiazioni ottiche possono inoltre essere classificate in coerenti e non coerenti.

Le prime sono generate da laser, mentre le seconde sono generate da tutte le altre sorgenti laser e dal sole.

Tutte le radiazioni ottiche non generate dal sole (radiazioni ottiche naturali) sono di origine artificiale, cioè sono generate artificialmente da apparati e non dal sole.

Oltre ai rischi per la salute dovuti all'esposizione diretta alle radiazioni ottiche artificiali esistono ulteriori rischi indiretti da prendere in esame quali:

- Sovraesposizione a luce visibile: disturbi temporanei visivi, quali abbagliamento, accecamento temporaneo;
- Rischi di incendio e di esplosione innescati dalle sorgenti stesse e/o dal fascio di radiazione.
- Rischi associati alle apparecchiature/lavorazioni che utilizzano ROA quali stress termico, contatti con superfici calde, rischi di natura elettrica, di esplosioni od incendi come nel caso di impiego di laser di elevata potenza, ecc..

La qualità degli effetti, la loro gravità, o la probabilità che alcuni di essi si verifichino dipendono dalla esposizione radiante, dalla lunghezza d'onda della radiazione e, per quanto riguarda alcuni effetti sulla pelle, dalla fotosensibilità individuale che è una caratteristica geneticamente determinata.

Considerati dal punto di vista del loro decorso temporale gli effetti prodotti sull'occhio e sulla pelle possono essere suddivisi in:

- Effetti a breve termine o da esposizione acuta con tempi di latenza dell'ordine di ore, giorni;
- Effetti a lungo termine o da esposizione cronica con tempi di latenza di mesi, anni.

Sarà premura del datore di lavoro provvedere a redigere una corretta valutazione del rischio di esposizione alle ROA secondo il protocollo sotto indicato:

- Conoscenza delle sorgenti, ovvero eseguire un censimento di tutte le sorgenti ROA presenti in azienda, acquisendo i dati tecnici forniti dai fabbricanti, o in loro assenza i dati di sorgenti simili, o almeno i dati presenti in letteratura;
- Conoscenza delle modalità espositive, ovvero identificare tutte le attività che comportano, o potrebbero comportare, l'esposizione dei lavoratori a ROA;
- Esecuzione di misure, qualora non siano disponibili i dati tecnici delle sorgenti ROA, o qualora tali dati non siano sufficienti o affidabili.
- Esecuzione di calcoli, tenendo conto dei dati tecnici delle varie sorgenti, integrati dai risultati delle misure eseguite. In tal modo si potranno ottenere i livelli di esposizione a ROA;

- Verifica dei livelli di esposizione, confrontando i risultati dei calcoli di cui al punto precedente con i valori limite previsti dall'allegato XXXVII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Si indica di procedere con una valutazione del rischio derivante da esposizione a radiazione ottiche artificiali dettagliata nei seguenti casi (elenco non esaustivo):

- laser di categoria 1M, 2M 3R, 3B e 4 (nella nuova classificazione) o nelle classi 3A, 3B e 4 nella vecchia classificazione;
- saldatura elettrica ad arco;
- utilizzo di plasma per il taglio e la saldatura;
- lampade germicide;
- sistemi LED per fototerapia;
- lampade abbronzanti;
- lampade ad alogenuri metallici;
- corpi incandescenti (metalli o vetro liquido);
- apparecchi con sorgenti IPL per uso medico od estetico.

11) PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

Si riportano di seguito gli artt. 287 e 294 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Titolo XI Capo II per ricordare gli obblighi del Datore di Lavoro in relazione alla valutazione del rischio derivante dall'esposizione ad atmosfere esplosive.

Art. 287. Campo di applicazione

1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all'articolo 288.

2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un'area con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell'ambiente.

3. Il presente titolo non si applica:

- a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;
- b) all'uso di apparecchi a gas di cui al d.P.R. 15 novembre 1996, n. 661;
- c) alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;
- d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

e) all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), l'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale (ICAO), l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Art. 294. Documento sulla protezione contro le esplosioni

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni».

2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:

- a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
- b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;
- c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XLIX;
- d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato L;
- e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
- f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.

3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1.

12) ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI (ETICHETTA NUTRIZIONALE)

Si ricorda che dal 13/12/2016 sono entrate in vigore le disposizioni riguardanti l'etichettatura nutrizionale.

Il Regolamento (UE) n. 1169/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, pubblicato in data 22 novembre 2011 ed entrato in vigore il 13 dicembre 2011, ha trovato applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2014 per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti mentre troverà applicazione **dal 13 dicembre 2016**, per quanto riguarda le disposizioni sull'etichettatura nutrizionale.

PER MAGGIORI INFO COLLEGARSI AL SITO www.sviluppoeconomico.gov.it

13) CARRELLI ELEVATORI – FATTORI DI RISCHIO

Fattori di rischio e sulle possibili cause di infortunio:

- rischio di ribaltamento/rovesciamento: trasporto carichi con forche sollevate (modalità d'uso errata); eccessiva velocità e manovre spericolate (modalità d'uso errata); pavimenti sconnessi (problemi ambientali); errato caricamento (modalità d'uso errata);
- rischio di investimento: non corretta organizzazione del lay-out; manovre o conduzione del carrello incoerenti; segnaletica carente o mancante; mancanza di segnalazione acustica e/o luminosa;
- rischio di caduta materiale: mancata imbracatura del carico o di idonei contenitori; manovre errate ed uso improprio come apparecchio di sollevamento; non idonei sistemi di immagazzinamento;
- rischi infortunistici (cesoiamento, schiacciamento, rischi connessi all'avviamento accidentale): movimento delle catene; scorrimento delle forche sui montanti non protetti; regolazione manuale e cambio delle forche; comandi non protetti o non realizzati con sistema di avviamento solo volontario;
- rischi di esplosione dovuti al potenziale rilascio di idrogeno nella fase di caricamento batterie (carrelli elettrici): non sufficiente e adeguata aerazione naturale;
- rischi di inalazione gas o fumi di scarico: uso di carrelli con motore endotermico in ambienti chiusi.

14) OT 24 ANNO 2017 – RIDUZIONE TASSO INAIL

Pubblicata da Inail la **guida per la compilazione del modello OT24 anno 2017**, per la compilazione della domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa dopo il primo biennio di attività.

15) ESPOSIZIONE A FORMALDEIDE

Pubblicate dalla Regione Lombardia con Decreto 11665 del 15 novembre 2016 le **Linee guida regionali sulla stima e gestione del rischio da esposizione a formaldeide: razionalizzazione del problema e proposta operativa**

16) CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA PER GENNAIO-FEBBRAIO 2017

Organizzati in collaborazione con

Teknoform S.n.c. **Agenzia formativa** Certificata ISO 9001:2008

CORSO	DESTINATARI	DATE	SEDE
AGGIORNAMENTO PER DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO DIRETTAMENTE L'INCARICO DI RSPP	DATORI DI LAVORO	DAL 09 GENNAIO	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO DIRETTAMENTE L'INCARICO DI RSPP	DATORI DI LAVORO	DAL 31 GENNAIO	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA AZIENDALE DI TUTTI I LAVORATORI DI AZIENDE A BASSO, MEDIO ED ALTO RISCHIO	TUTTI I LAVORATORI	DAL 31 GENNAIO	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER GLI RLS	DIPENDENTI	DAL 31 GENNAIO	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE DEI DIRIGENTI E PREPOSTI	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 31 GENNAIO	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO PER AZIENDE A BASSO E MEDIO RISCHIO	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	IL 01 FEBBRAIO	EMPOLI
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AI CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 21 FEBBRAIO	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER CONDUCENTI DI MACCHINE AGRICOLE	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	IL 22 FEBBRAIO	CASTELFRANCO DI SOTTO

Corsi in evidenza:

- CORSI WEB MARKETING E PROGETTAZIONE DI E-COMMERCE
- CORSI DI INFORMATICA PER AZIENDE
- CORSI DI GRAFICA (AUTOCAD, 3D, PHOTOSHOP, INDESIGN)
- CORSI DI INGLESE AZIENDALE
- **FORMAZIONE FINANZIATA** : per le aziende iscritte a **Fondi interprofessionali** sarà possibile presentare bandi o richiedere Vaucher per finanziare la formazione obbligatoria e non obbligatoria del proprio personale.

Per informazioni o ricevere le circolari con prezzi ed orari relative ai corsi di formazione Vi preghiamo di contattarci ai recapiti sotto indicati:

Tel 0571/1962649 Fax 0571/1962651 – teknoform@teknoformsnc.it

17) OFFERTA DEL MESE

Visita il sito www.sicurezzasubito.it e scopri tutti i prodotti del Ns negozio ONLINE

SCARPA ANTINFORTUNISTICA GOODYEAR S3 - PELLE DI BOVINO - NERA - ALTA

Calzatura nera in pelle fiore bovino, idrorepellente, fodere antibatteriche ad alto potere d'assorbimento del sudore. Soletta estraibile, ganci in plastica e tallone antishock. Suola in poliuretano espanso, bidensità, antistatica, antiolio, antiscivolo. CE EN ISO 20345:2011

~~€ 49,34~~
- 40 %

da **€ 29,60**

SP e iva 22% esc.

KIT DI PROTEZIONE ANTICADUTA - SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA DALL'ALTO (IMBRACATURA ATTACCO DORSALE+CORDINO CON DISSIPATORE+MOSCHETTONE+VALIGETTA)

Kit anticaduta comprensivo di imbracatura con attacco dorsale, 1 moschettone, assorbitor di energia. Con valigetta.

~~€ 72,00~~
- 40 %

da **€ 43,20**

SP e iva 22% esc

OCCHIALI PROTETTIVI IN POLICARBONATO CON LENTI GIALLE - 12 PAIA

ACQUISTO ORDINE MINIMO 12 PAIA.
IL PREZZO E' DA INTENDERSI PER ORDINE MINIMO.

Occhiali avvolgenti, lenti in policarbonato antigraffio, con ripari laterali, montatura in nylon molto resistente. Astine regolabili in lunghezza. Classe ottica 2. CE EN 166.

~~€ 66,72~~
- 40 %

da **€ 40,03**

SP e iva 22% esc

ARMADIETTO DI PRIMO SOCCORSO PENSILE COMPRESO DI CONTENUTO ALL. 2 - DM 388/2003

Armadietto pensile MIDIMETAL in metallo verniciato con polvere epossidica. Speciali ripiani interni per una migliore sistemazione dei prodotti. Serratura con chiave. Dimensioni cm 40 X 30 X 14.

~~€ 75,81~~
- 40 %

da **€ 45,45**

SP e iva 22% esc

Le notizie riportate nella presente informativa possono essere reperite all'interno di giornali online tra i quali PuntoSicuro, Quotidiano Sicurezza e news di Associazione Ambiente e Lavoro.